



# COMUNE DI DOLO

## CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

L'ORGANO DI REVISIONE

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. 5/2022 del 24.10.2022

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 188 DEL 17.10.2022 AD OGGETTO: **"APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021"**.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Dolo, Città Metropolitana di Venezia, nelle persone di

- Rag. Fiorenzo Giuseppe Lorenzini
- Dr. Angelo Lucio Cavallari (Assente giustificato)
- Dr.ssa Ombretta Toldo

**PRESO ATTO** che con la proposta di delibera in oggetto nell'allegato A, viene tra l'altro, variato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 (PTFP) e piano delle assunzioni 2022;

**CHE** per tale motivo è necessario il parere dell'Organo di Revisione;

**VISTO:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli Organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 33 comma 2 del D.L. 30.04.2019 n. 34, nel testo risultante dalla Legge di conversione 28.06.2019 n. 19 come modificato dall'art. 1, comma 853 lett. a) b) e c) della Legge 27.12.2019 n. 160 e dal D.L. 30.12.2019 n. 1621 convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.2020 n. 8 che ha apportato significative modifiche alle facoltà assunzionali dei Comuni, disponendo: *A decorrere dalla data individuata dal Decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;*

- Il D.M. 17 marzo 2020, attuativo previsto dal suindicato art. 33 recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni” la cui entrata in vigore è stata disposta a decorrere dal 20 aprile 2020, decreto che ha individuato i valori soglia, differenti per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione e ha altresì individuato le percentuali massime di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per gli Enti locali che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia (ai sensi dell’art 4 secondo comma i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale, registrata nell’ultimo rendiconto approvato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia);
- la circolare dell’08.06.2020 emanata dal Ministero della Pubblica Amministrazione, dell’Interno e dell’Economia e Finanze, attuativa dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34 del 2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, in materia di assunzione di personale da parte dei Comuni;
- i prospetti contabili predisposti dal Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario dai quali si evince che il Comune di Dolo si colloca al di sotto del valore soglia del 27% fissato per la fascia demografica di appartenenza (Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti), in quanto il rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerato al netto del fondo di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, è pari al 18,49% per cui l’Ente è ricompreso nella FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza;
- la proposta di Giunta Comunale n. 188 del 17.10.2022, unitamente al parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, avente all’oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021”, nella quale nell’allegato A è inserito, con modificazioni il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 (PTFP) e il piano delle assunzioni 2022, il tutto pervenuto al Presidente dell’Organo di Revisione per mail in data 18.10.2022 e successivamente inoltrati dallo stesso in data 22.10.2022 ai componenti il Collegio nonché i relativi prospetti di calcolo pervenuti al Collegio dei Revisori per mail in data 24.10.2022 (calcolo limite spesa di personale art. 1 comma 557 Legge 296/2006 e calcolo limite spesa di personale D.M. 17.03.2020);
- l'art. 6, comma 1 del D.lgs. 165/2001, il quale dispone al terzo e quarto periodo che "*Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale*";

**DATO ATTO** che il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 22/12/2021 (nella proposta di delibera per un refuso è stato indicato 22.12.2022 da modificare in fase di deliberazione definitiva) e modificato con successiva deliberazione n. 66 del 14/04/2022.

**CONSIDERATO** che con la modifica del piano triennale 2022-2024 dei fabbisogni di personale prevista all’interno della proposta di delibera di Giunta Comunale n. 188 del 17.10.2022, si prevede:

**ANNO 2022**

- 1 progressione verticale dalla cat. B3 alla categoria C del vigente CCNL funzioni locali;

## **ANNO 2023**

- 1 assunzione di Istruttore Direttivo Tecnico mediante mobilità volontaria ex. art. 30 del d.lgs. 165/2001, in alternativa all'attuale incarico ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

### **VERIFICATO**

- il rispetto dei vincoli di spesa in materia di personale;
- che la spesa di personale stanziata a bilancio per l'anno 2022 è pari ad euro 2.255.637,96 ;
- che il limite della spesa flessibile per l'anno 2009, ai sensi del D.L. 78/2010 risulta essere di € 9.777,04;
- che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e determinata come risulta dalla tabella allegata alla proposta di Giunta ammonta ad euro 2.733.638,26;
- che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2022-2024 così modificato è inferiore alla spesa potenziale massima del valore di soglia calcolato ai sensi dell'art. 33 del D.L. 30.04.2019 n. 34;

### **PRESO ATTO**

- che il Programma triennale di fabbisogno di personale 2022/2024 come modificato, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, i limiti imposti dall'art. 1 co. 557 e seguenti della L. 296/2006 in tema di contenimento della spesa di personale nonché l'equilibrio pluriennale di bilancio;
- che nel Comune di Dolo, a seguito della ricognizione effettuata non sono state rilevate situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali ed alla situazione finanziaria dell'Ente.

### **VISTI**

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

### **RACCOMANDA**

- prima di procedere alle assunzioni previste, di verificare il rispetto delle condizioni necessarie per dar seguito a detti fabbisogni;
- ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;
- di rettificare la data della delibera di G.C. n. 218 del 22/12/2021 indicata erroneamente in data 22/12/2022 a pagina 7 dell'allegato A alla proposta di delibera di G.C. 188 del 17.10.2022;

### **CERTIFICA**

che la modifica della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- c) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale per il periodo 2022 – 2024 rispettano i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

**ESPRIME**

**Parere FAVOREVOLE**

- alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 17.10.2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021", **limitatamente nella parte riguardante la modifica del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 (PTFP) e piano delle assunzioni 2022 soggetta all'obbligo di parere del Collegio dei Revisori**

Dolo, 24.10.2022

**Rag. Fiorenzo Giuseppe Lorenzini**

(firmato digitalmente)

**Dr.ssa Ombretta Toldo**

(firmato digitalmente)